

Novità in materia di scarico e conservazione dei dati dal tachigrafo digitale e dalla carta conducente



E' stato pubblicato il **Regolamento Commissione CE 1/7/2010 n. 581/2010/UE** (GUCE 2/7/2010 n. L 168) Regolamento sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente.

Perché la Commissione Europea ha emanato nuove tempistiche di scarico?

La Legislazione precedente prevedeva che ogni stato membro adottasse dei tempi con propri provvedimenti ispirati a termini di scarico "di massima" coerenti con le indicazioni generali dettati dall'art. 10 del Regolamento CE 561/2006. Attualmente la materia è regolata in Italia dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2006 (G.U. 12/4/2006 n. 86) recante, appunto, "modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98". Tale decreto prevede che i periodi massimi per il trasferimento dei dati, secondo la normativa nazionale in vigore sino al 21 luglio 2010, per quanto riguarda il tachigrafo digitale deve avvenire al **massimo entro tre mesi**, mentre per la carta del conducente il periodo **non deve superare le tre settimane**.

Si è reso necessario allora adeguare ed uniformare i periodi di scarico per tutti i paesi S.E.E. Pertanto, a seguito dell'armonizzazione raggiunta con il nuovo regolamento, il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati, a partire dal 22 luglio 2010, (ma l'applicazione è rimandata dal 30 settembre), non deve superare:

- **90 giorni per lo scarico dati dal tachigrafo digitale**
- **28 giorni per lo scarico dati dalla carta del conducente.**

Per lo stesso periodo e per le medesime finalità devono essere conservati, con firma elettronica, i dati di registrazione dei dati dai tachigrafi digitali e dalle carte conducente, secondo le modalità previste dall'allegato 1B del regolamento (CE) n. 1360/2002. I titolari delle imprese di trasporto sono responsabili, anche per gli automezzi che hanno preso in locazione, del trasferimento e della conservazione in sicurezza dei dati, su un supporto dati esterno che ne garantisca l'inalterabilità e la conservazione nel tempo, avendo cura di predisporre almeno un'ulteriore copia di salvataggio. Vedasi la presentazione allegata sulle modalità e tenuta dei dati da parte delle aziende di trasporto.

I dati devono essere conservati in un luogo sicuro, accessibile solo alle persone autorizzate e devono essere resi disponibili, presso la sede dell'impresa, all'autorità di controllo. Si ricorda che le suddette operazioni devono essere eseguite anche nei seguenti casi:

1) dal tachigrafo digitale immediatamente prima della cessione del veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione di apparecchio non perfettamente funzionante, ovvero su richiesta dell'autorità di

controllo;

2) dalla carta conducente immediatamente prima che il conducente lasci l'impresa di trasporto, prima della scadenza della carta, ovvero su richiesta dell'autorità di controllo.

Pertanto, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2006 va rivisto alla luce delle modifiche introdotte a partire dal 22 luglio 2010 di cui sopra, rimanendo in vigore la restante parte.

Sintesi modifiche Regolamento 581/2010/UE

	Fino al 21 luglio 2010	Dal 22 luglio 2010
Scarico dati dal tachigrafo digitale	Max entro 3 mesi	Max entro 90 giorni
Scarico dati dalla carta del conducente	Max entro 3 settimane	Max entro 28 giorni

Di particolare interesse appare, a parere di chi scrive, la premessa n. 3 del Regolamento in questione, laddove testualmente recita: *"Per determinare i periodi massimi entro i quali devono essere trasferiti i dati, è opportuno considerare soltanto i giorni in cui è stata registrata un'attività"...* ..

Infatti, non era per niente scontato, ed il preambolo appare molto opportuno e puntuale nel precisarlo, che il periodo di computo dei termini massimi per lo scarico della tessera conducente e della memoria dell'unità di massa fosse riferito ai giorni di calendario oppure se fosse riferito ai giorni effettivamente lavorati.

Ora, con la suddetta precisazione vengono sgombrati i dubbi interpretativi. Recita la regola che si considerano solo i giorni ***in cui è stata registrata un'attività***. La precisazione non è da poco in quanto, vi sono molte situazioni in cui il veicolo non viene utilizzato anche per lunghi periodi. Secondo la interpretazione precedente l'azienda doveva comunque effettuare lo scarico in quanto il periodo preso in considerazione era avulso dalla circostanza che nell'intervallo di tempo il conducente avesse effettuato attività o meno.

Quindi, va necessariamente fatta una distinzione tra il computo dell'intervallo di tempo relativo al possesso dei dati registrati dal tachigrafo analogico o digitale con riferimento al giorno in corso ed ai 28 giorni precedenti necessari per concretizzare un controllo efficace, che si considerano ancora, giusto il disposto del Reg. 3821/85, **in giorni di calendario**, indipendentemente dal numero di attività svolte, e tra il computo della tempistica per lo scarico dei dati ai fini della loro conservazione presso l'azienda che va considerato in **periodi di attività svolte**.

Dati da esibire al controllo:	29 giorni di calendario compreso quello del giorno del controllo
Dati da scaricare e detenere in azienda:	Giorni lavorati o meglio "in cui è stata registrata un'attività"